

Ente COMUNE BARGHE Provincia di BRESCIA Codice ente 17012	DI	Sigla C.C.	Numero 6	Data 29/04/2014
---	----	--------------------------	------------------------	-------------------------------

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di *Prima* convocazione in seduta *Pubblica* in sessione Ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno **DuemilaQUATTORDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20:15** nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	GUERRA Giov Battista	Sindaco	SI	
2	GIRELLI Giorgio	Vice Sindaco	SI	
3	OGNIBENI Roberta	Assessore	SI	
4	MARMENTINI Andrea	Consigliere		SI
5	OGNIBENI Moris	Consigliere	SI	
6	PEZZOTTINI Fabio	Consigliere	SI	
7	SALVINI Fausta	Consigliere	SI	

Totale Presenti n. 6
Totale Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ALBERTO dott. LORENZI. Il presidente Signor Guerra Giov Battista nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione degli argomenti di cui all'oggetto.

Delibera di consiglio comunale n. 6 del 29 aprile 2014

OGGETTO: approvazione regolamento IUC (imposta unica comunale).

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO.

A decorrere dall'anno 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), avente tre componenti, i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali. (art. [1, c. 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)). Il legislatore, con l'intento di riordinare la disciplina dei tributi locali, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

La disciplina del tributo è dettata dall'art. 1, cc. da 639 a 730, [legge n. 147/2013](#).

La tecnica normativa adottata consiste nel disciplinare le tre diverse imposte comunali previste dalla legge di stabilità (Imu, Tasi e Tari) con un insieme di norme comuni, inerenti precipuamente alla c.d. dinamica del tributo in cui si articola il rapporto fisco - contribuente (caratterizzato dalle fasi dichiarativa, di verifica, di accertamento e di riscossione).

In relazione ai profili sostanziali di tali imposte sono, invece, dettate disposizioni specifiche per ciascun tipo di prelievo.

Si tratta, in buona sostanza, di una modalità di normazione simile a quella in cui il legislatore si era già cimentato nel 2006, quando con la [legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1](#), aveva previsto ai cc. da 161 a 170, un complesso di disposizioni valide per l'accertamento e la riscossione di tutti i tributi locali.

In linea generale, tutti e tre i prelievi di cui consta la IUC trovano il loro presupposto oggettivo, alternativamente:

- nel possesso di un immobile sito nel territorio comunale;
- nell'erogazione e nella fruizione di servizi comunali, quali spazzamento strade, manutenzione del manto stradale, illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ecc.

1.1. I tre componenti della IUC sono:

- l'imposta municipale propria (IMU), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore di immobili.

1.2. L'aliquota massima dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima IMU al 31 dicembre 2013. (art. 1, c. 640)

2. Con l'istituzione della IUC è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, mentre è abrogata la disciplina della TARES. (art. 1, c. 703 e 704, [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#))

3. Il consiglio comunale regola la disciplina dell'imposta e, in particolare (art. [1, c. 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)):

- per la TARI:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

La Tari trova il suo presupposto oggettivo nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" ed è dovuta "da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria" (art. 1, cc. 641 e 642, [legge n. 147/2013](#)). Il prelievo sostituisce le previgenti forme di tassazione locale sui rifiuti.

La commisurazione della tassa avviene in base alla tariffa stabilita dal comune (art. 1, cc. 650 e 651) e vi è la facoltà, per i comuni che abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti dal contribuente, di introdurre con proprio regolamento una tariffa avente natura corrispettiva del servizio reso che sostituisca la Tari (art. 1, cc. 667 e 668, [legge n. 147/2013](#)).

- per la TASI:

e) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

La Tasi ha come presupposto oggettivo "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti" ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo tali unità immobiliari, fermo restando che "in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria" (art. 1, cc. 669 e 671, [legge n. 147/2013](#)).

Il prelievo è, nei fatti, un tributo locale nuovo destinato a remunerare l'ente impositore per i servizi resi in modo indivisibile, cioè in modo non singolarmente imputabile ad un contribuente o a particolari categorie di contribuenti.

L'aliquota di base Tasi è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (commi 676 e 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16);

L'Imu, infine, è il prelievo patrimoniale gravante sul possessore di immobili già introdotto dagli artt. [13 e ss. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#). La disciplina ivi contenuta è, infatti, fatta salva, ad eccezione delle modifiche dalla [legge n. 147/2013](#), cc. 703 e ss. Fra le particolarità dell'Imu, come modificata dalla legge di Stabilità 2014, spicca la non applicazione del tributo alla possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (art. 1, c. 707, punto 2, [legge n. 147/2013](#)).

4. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree assoggettabili. (art. [1, c. 684](#), [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#))

4.1. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4.2. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi. (art. 1, c. 685)

4.2.1. Qualora intervengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche.

4.3. Nella dichiarazione, da redigere su modello messo a disposizione dal comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente. (art. 1, c. 685)

4.4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 o TARES. (art. 1, c. 686)

4.5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. (art. 1, c. 687)

5. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi, e la rappresentanza in giudizio. (art. [1, c. 692](#), [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#))

5.1. Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e gestori di servizi pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo a personale autorizzato, con preavviso di almeno sette giorni. (art. 1, c. 693)

5.2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice. (art. 1, c. 694)

6. Le sanzioni in caso di infedele dichiarazione e di omissione di versamento sono determinate come segue, salvo la facoltà del comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti (art. 1, c. 695-700, [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) :

- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (c. 695) ;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c. 696) ;
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c. 697) ;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (c. 698) ;
- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (c. 696), l'infedele dichiarazione (c. 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (c. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (c. 699)

6.1. Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica concernente la IUC, si applicano le disposizioni relative ai tributi locali. (art. 1, c. 701)

Alla Tari e alla Tasi si applicano le norme comuni dettate dall'art. 1, cc. da 682 a 703, [legge n. 147/2013](#)

Il legislatore ha, innanzitutto, attribuito ai comuni poteri tariffari e di riduzione ed esenzione dalla IUC abbastanza estesi, da esercitarsi ai sensi dell' art. [52](#), [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#).

Secondo quanto previsto dall' art. [1, c. 682](#), [legge n. 147/2013](#), con il proprio regolamento IUC il comune determina con riferimento alla Tari:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;
- le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano.

Con riferimento alla Tasi il regolamento del comune determina:

- i servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta.

Le tariffe Tari, le aliquote Tasi ed i servizi indivisibili devono essere individuate dal comune nei termini di approvazione del bilancio previsionale (art. 1, c. 683).

Dal punto di vista dichiarativo, trova conferma per la luc il sistema ormai consolidato in base al quale la dichiarazione è presentata dal contribuente alla data di primo possesso o detenzione dell'immobile ed ha effetto per tutti i periodi di imposta successivi. La dichiarazione deve essere ripresentata solamente quando, negli anni successivi, si verificano eventi modificativi dei dati dichiarati che determinano un diverso ammontare del tributo.

In questa ipotesi, la dichiarazione luc modificativa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti gli eventi modificativi (art. [1, c. 685, legge n. 147/2013](#)).

I dati già dichiarati in relazione ai prelievi in materia di rifiuti previgenti (Tarsu, Tia nelle varie versioni succedutesi negli ultimi anni, Tares) restano fermi ai fini della Tari, così come per la commisurazione dell'imponibile ai fini Tasi si assumono i dati rilevanti per l'Imu (art. 1, cc. 686 e 687). In altre parole, l'introduzione della luc non comporta, di per sé, obblighi dichiarativi per i contribuenti.

Le modalità di accertamento della luc sono quelle previste per i tributi locali dall'art. 1, cc. da 161 a 170, [legge n. 296/2006](#) . In sintesi, pertanto, gli avvisi di accertamento recanti la rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o il recupero di imposte omesse dovranno:

- 1) essere notificati ai contribuenti, anche a mezzo raccomandata, a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati;
- 2) essere motivati quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- 3) riprodurre il contenuto essenziale di altri atti in essi richiamati, o recarli in allegato, se questi non siano già conosciuti o ricevuti dal contribuente;
- 4) contenere l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale è possibile chiedere il riesame in autotutela dell'atto, oltre che dei termini e delle modalità per proporre ricorso.

Il comune provvede anche a nominare un funzionario responsabile cui è attribuito il potere di svolgere ogni attività inerente la luc, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'ente impositore nelle controversie relative al tributo (art. [1, c. 692, legge n. 147/2013](#)). Può ritenersi che tale potere di rappresentanza processuale si affianchi a quello spettante ordinariamente al Sindaco ai sensi del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) .

Il legislatore attribuisce all'ente impositore anche alcuni poteri di verifica fiscale: il funzionario responsabile della luc potrà inviare questionari ai contribuenti ed agli enti di gestione di servizi pubblici. In caso di mancata risposta ai questionari è riconosciuta al comune la possibilità di porre a base dell'accertamento anche presunzioni semplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati [dall'art. 2729 c.c.](#) (art. 1, c. 694).

Tale ultima disposizione, con tutta evidenza, rievoca quanto previsto in materia di imposte dirette, laddove è previsto che l'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti basati su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti ricevuti dall'ufficio impositore (art. 39, c. 2, lett. d bis, [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#)).

Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il funzionario responsabile, ed eventuali soggetti da lui delegati, possano svolgere accessi presso le aree assoggettabili a luc, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni (art. 1, c. 693).

Quanto alla riscossione, la luc è in linea di principio riscossa dal comune (art. 1, c. 690).

Per quanto riguarda la Tari, è possibile l'attribuzione dei poteri di accertamento e riscossione ai soggetti terzi affidatari del servizio cui sia stato attribuito tale potere nel 2013. Tale possibilità è prevista anche per la Tasi, con devoluzione del potere in favore dei soggetti cui esso sia già stato attribuito nel 2013 per l'Imu (art. [1, c. 691, legge n. 147/2013](#)).

Il legislatore ha poi dettato una disciplina specifica per le sanzioni amministrative che il comune può irrogare al contribuente in caso di violazioni della normativa luc.

Tali disposizioni si integrano, pertanto, con il regime generale delle sanzioni amministrative tributarie dettato dal [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) , e, atteso il loro carattere di specialità rispetto a quest'ultima fonte, prevalgono sulle norme ivi contenute eventualmente contrarie.

Le sanzioni amministrative irrogabili alla luce dell'art. 1, cc. 695 e ss. [legge n. 147/2013](#) sono le seguenti:

- 30% dell'importo non versato, in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta;
- dal 100% al 200% dell'imposta non versata, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con un minimo di € 50,00;
- dal 50% al 100% dell'imposta non versata, in caso di infedele presentazione della dichiarazione, con un minimo di € 50,00;
- da € 100,00 ad € 500,00 in caso di omessa, incompleta o infedele risposta al questionario notificato dal comune.

Infine, una disciplina di favore è prevista per il caso di "acquiescenza" alla pretesa impositiva: se il contribuente accetta integralmente la ripresa a tassazione, le sanzioni sopra riferite sono ridotte ad 1/3 (art. [1, c. 699, legge n. 147/2013](#)).

L'"acquiescenza" alla pretesa, conformemente a quanto previsto dall' art. [15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), in materia di accertamento con adesione, si verifica quando il contribuente effettua il pagamento dell'imposta accertata, dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte entro il termine per la proposizione del ricorso, ossia entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione dell'avviso di accertamento.

Tale riduzione delle sanzioni non è, tuttavia, applicabile ai casi di omesso versamento delle imposte.

Nella [legge n. 147/2013](#) non si rinvenivano norme disciplinanti la possibilità di accertamento con adesione con riguardo alla IUC.

Sembra però potersi affermare, nell'ottica della deflazione del contenzioso e della collaborazione fra contribuente ed ente impositore, che il procedimento di accertamento con adesione previsto dal [D.Lgs. n. 218/1997](#), possa essere attivato anche in relazione alla nuova imposta, in tutte le sue tre articolazioni. A questo scopo sarà comunque necessaria l'adozione di un apposito regolamento comunale, come previsto dall'art. 59, c. 1, lett. m), legge 15 dicembre 1997, n. 446.

In tale ipotesi, il perfezionamento dell'adesione comporterà la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo previsto dalla legge, commisurandole al maggior imponibile concordato con il contribuente.

Vista la [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), art. [1](#), cc. 639 e ss.

Il presupposto impositivo è nel [comma 669](#), dell' art. 1, della Legge di Stabilità 2014, che però risulta a tutt'oggi "indeterminato" per una "mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare riferimento alla nozione di area scoperta", non definibile nemmeno con rimando alla disciplina IMU.

La Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto due nuovi tributi immobiliari -la TASI e la TARI- collocati all'interno di un comune "contenitore" -denominato "IUC" (Imposta Unica Comunale)- che raccoglie anche la già nota IMU, modificata in pochi, ma significativi, aspetti rispetto alla disciplina in vigore nel biennio 2012-2013. Sia la TASI che la TARI sono tributi riferiti alla copertura dei costi dei servizi prestati dai comuni. In particolare, la TARI rappresenta l'ultima "evoluzione" in ordine di tempo della tassa volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è caratterizzata da modeste novità rispetto alla disciplina della TARES, già in vigore per il 2013.

La TASI rappresenta una novità (Tributo sui Servizi Indivisibili, quali la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e l'attività svolta dalla polizia locale) e, in particolare, sulla sua disciplina e sul rapporto di stretta complementarietà con l'IMU (l'Imposta Municipale Propria), come modificata, a sua volta, dalla legge di Stabilità per il 2014, si attendono chiarimenti applicativi.

Il presupposto impositivo dell'IMU, imposta di natura patrimoniale, è il possesso di immobili, alla cui natura e valore l'applicazione del tributo, posto a carico del possessore, è collegata. Ciò già avveniva nella disciplina in vigore nel biennio 2012-2013 ed è confermato anche nella normativa applicabile nel 2014, con l'importante differenza che da quest'ultima restano espressamente escluse le abitazioni principali, con alcune eccezioni. In tal modo si ritorna all'impostazione originaria del tributo, come delineata dall' art. [8, comma 2, D.Lgs. n. 23 del 2011](#), in materia di federalismo fiscale municipale, poi superata dalla disciplina sperimentale dell'IMU oggetto del D.L. "Salva Italia" [n. 201](#) del 2011.

Il presupposto impositivo della TASI, dovuta sia dal possessore, che dall'utilizzatore dell'immobile, è dato, invece, dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte (escluse quelle pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' art. [1117](#) del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva), nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Secondo quanto affermato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, la nuova imposta dovrebbe consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull'immobile e introducendo una componente diretta a tassare i servizi indivisibili e la gestione dei rifiuti.

In riferimento al presupposto impositivo, tale definizione ha evidenti profili di indeterminazione derivante da una mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare riferimento alla nozione di "area scoperta", neppure definibile, a differenza dei fabbricati, con un rimando alla disciplina Imu. La mancata definizione dell'oggetto imponente potrebbe essere integrata attraverso i criteri di determinazione della base imponente, che in base al [comma 675](#), dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, sono gli stessi previsti per l'applicazione dell'Imu. Da qui se ne potrebbe ricavare il seguente principio generale: tutti gli oggetti per i quali è possibile determinare una base imponente Imu sono anche soggetti a TASI.

I soggetti passivi: paga anche il locatario

Il [comma 681](#), dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, precisa che l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La previsione che i possessori, o gli occupanti, sono tenuti all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria è rafforzata dal fatto che non è previsto il pagamento in ragione della quota di possesso.

La base imponente: quale comportamento in caso di rendita presunta

Il [comma 675](#), dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, dispone che "la base imponente è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" di cui all' art. [13](#), [D.L. n. 201 del 2011](#).

Quindi, ritenendo non assoggettabili i terreni agricoli, occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai valori venali in comune commercio per le aree edificabili. Per quest'ultime ovviamente saranno utilizzabili anche i valori venali medi deliberati dal Comune ai fini Imu.

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- viabilità;
- illuminazione pubblica;
- sicurezza polizia locale;
- manutenzione strade;
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.6, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n.6 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di dare atto che l'aliquota di base Tasi relativa all'abitazione principale è dell'1,5 per mille.

Di stabilire per la categoria "altri fabbricati" diversi dall'abitazione principale l'aliquota tasi del 1,5 per mille.

Di dare atto che, ai fini della Tasi, il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681 legge n. 147/2013), e quindi nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, ai fini della Tasi è del 90% a carico del possessore e del 10% a carico dell'utilizzatore.

Di dare atto che il versamento della TASI dovrà avvenire in due rate. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti regolamenti con esso incompatibili.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare il presente regolamento:

sul sito internet del Comune,

all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.6, contrari nessuno ed astenuti nessuno su n.6 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata da apposito regolamento, al quale si rinvia.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a IUC, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.



ALLEGATO DELIBERA 
N.6..... DEL 29/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi dr Alberto

Art. 3. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppressa tares

la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia e tributaria e di rifiuti.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 4. Definizioni

1. Per l'applicazione della TASI si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, al Catasto Edilizio Urbano, compresi i fabbricati rurali, i fabbricati strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- d) *abitazione principale*: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente come definita ai fini dell'IMU, comprese le fattispecie ad essa assimilate, sempre ai fini IMU, dalla legge o dal vigente regolamento comunale; qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi del territorio comunale, il regime previsto per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica a un solo immobile;
- e) *pertinenze dell'abitazione principale*: le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), per non più di un'unità per ciascuna delle indicate categorie catastali, stabilmente adibite a pertinenza dell'unità adibita ad abitazione principale, anche se con questa unitamente iscritte in catasto; alle pertinenze si applica, salvo non sia diversamente disposto, il regime tributario previsto per l'abitazione principale;
- f) *area edificabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, come definiti dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- g) *terreno agricolo*: il terreno effettivamente adibito all'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, salvo non costituisca area fabbricabile.

Art. 5. Presupposto ed esclusioni

1. Il presupposto della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, comprese le abitazioni principali e fattispecie assimilate, e di aree edificabili.
2. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta dai possessori e dai detentori a qualsiasi titolo degli immobili indicati al precedente articolo 5.
2. Nel caso di pluralità di possessori la TASI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori in solido ed è pari alla somma delle porzioni d'imposta calcolate con riferimento alla situazione dei singoli possessori, in particolare per imponibile, aliquota, detrazioni, riduzioni, quote di possesso e periodi di imposta.
3. Nel caso di immobile detenuto da soggetto che non ne ha il possesso, la TASI relativa all'immobile è computata in relazione alla situazione del possessore, o in caso di pluralità di possessori ai sensi del comma precedente, ed è dovuta dal detentore nella misura del 10% - 90% e per la parte restante dal possessore, senza vincolo di solidarietà tra di loro. La TASI è dovuta dal solo possessore nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nell'anno solare.
4. Nel caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido per la quota loro spettante ai sensi del comma precedente.
5. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, sino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Il soggetto che gestisce i servizi comuni negli immobili in multiproprietà e nei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo, fermi restando gli obblighi incombenti sui singoli detentori o possessori per i medesimi immobili

Art. 7. Imponibilità dei fabbricati e delle aree edificabili

1. Il fabbricato è soggetto a TASI dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici e telematici non relativi alle attività di cantiere.
2. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio Tecnico Comunale attesta se un immobile ubicato nel territorio comunale è edificabile in base alle risultanze agli atti presso l'ufficio.

Art. 8. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta alla metà:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come definiti ai fini dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 42 del 2004.
3. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si cumulano.

Art. 9. Periodo d'imposta

1. La TASI è dovuta per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 10. Esenzioni

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 11. Piano finanziario per i servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale individua annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e, per ciascuno di essi e relativamente all'anno di riferimento redige un piano finanziario dei costi di gestione e investimento, compresi i costi interni di controllo, pianificazione, sorveglianza, coordinamento, e simili.

2. Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione delle scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano, la polizia locale.

Art. 12. Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote della TASI, differenziandole in ragione della tipologia di immobile e del settore di attività, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) il gettito non può eccedere i costi complessivi dei servizi indivisibili, come specificati nel Piano finanziario;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre eventuali minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

2. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, non può essere superiore all'1 per mille.
4. La deliberazione delle aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Aliquote per l'anno 2014

1. Per l'anno 2104 l'aliquota massima della TASI per ogni tipologia di immobili non può eccedere il 2,5 per mille.
2. Per l'anno 2014 possono essere superati i limiti stabiliti all'articolo 12, comma 1, lett. b) e al comma 1 del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge n. 201, del 2011.
3. Le detrazioni di cui al comma precedente sono commisurate alla quota e al periodo di realizzazione del presupposto e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Art. 14. Natura della TARI

1. La tassa sui rifiuti (TARI) istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi qui attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tariffa della TARI si conforma ai principi contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 17. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 18. Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 19. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte

degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 20. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 21. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli edifici adibiti al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicato la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 22. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22.

Art. 23. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 18, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 17, comma 1, fatto salvo quanto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	55
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75
Ambulatori medici, dentisti, laboratori di analisi	80

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 24. Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la superficie rilevante per l'applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- b) conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- c) ai fini dell'attività di accertamento e fino a prova contraria, il Comune può presumere che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Attuato l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI:

- a) delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

Art. 25. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 26. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 27. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_b e K_d di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite massimo del 5% .

Art. 28. Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 43, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 29. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 30. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza anagrafica il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia. Per le abitazioni tenute a disposizione nel comune di residenza si assume un numero di occupanti pari a uno.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante ogni 50 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 45, comma 6, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 31. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nel caso di rifiuti assimilati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, il coefficiente Kd applicato è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti.

Art. 32. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 33. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 34. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 40 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 35. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 36. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 % nella parte fissa e in quella variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 37. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, del 40 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 37.

Art. 38. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile è percentualmente pari a $P \times QR/PTR$, dove:
 - P è una percentuale compresa tra il 40% e il 70%, individuata nella delibera di fissazione delle tariffe, tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata dell'anno precedente;
 - QR è la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero dall'utente;

- PTR è la produzione annua teorica di rifiuti, data dal prodotto tra la superficie imponibile e il coefficiente Kd assegnato all'utenza ($K_d \cdot S_{ap}$).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. Il predetto limite di spesa è fissato in modo da consentire di finanziare almeno l'80% delle richieste pervenute nell'anno precedente.

Art. 39. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa (parte fissa e variabile), nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 40. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV

NORME COMUNI

Art. 41. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della IUC devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

entro il successivo 31 luglio per gli eventi verificatisi nel primo semestre dell'anno ed entro il successivo 31 gennaio per gli eventi verificatisi nel secondo semestre dell'anno.

4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione, da redigersi sui appositi modelli predisposti dal Comune, è suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

6. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

7. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:

- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
- b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di

presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 42. Contenuto della dichiarazione

1. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
- c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Ai fini della TASI il possessore deve indicare l'eventuale soggetto detentore dell'immobile o, in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 43. Versamenti

1. La TASI dovuta per il primo semestre è versata entro il 16 giugno dell'anno di riferimento; il tributo dovuto per il secondo semestre è versato entro il 16 dicembre del medesimo anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale

2. La TARI annualmente dovuta è suddivisa in due rate scadenti nei mesi di settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il mese di settembre di ciascun anno. Il versamento avverrà tramite modello F24 o nonché altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali indicati nell'invito di pagamento di cui al comma 6.

3. Le scadenze indicate ai due commi precedenti sono modificabili con la deliberazione di approvazione delle Tariffe ed Aliquote. E' in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. L'IMU è versata secondo le modalità e alle scadenze stabilite dalla normativa vigente.

5. Qualora alla scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe, le aliquote, le detrazioni o le riduzioni per l'anno di competenza, il versamento relativo al primo semestre è effettuato in acconto, applicando le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore nell'anno precedente.

6. Sulla base delle risultanze della propria banca dati, il Comune trasmette ai Contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indicherà le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, e recherà in allegato la modulistica di pagamento precompilata, assicurando la massima semplificazione e facilitazione per il versamento. Qualora il Comune non disponga di uno o più dati rilevanti per l'applicazione del tributo, il modello dovrà essere completato dal contribuente con i dati e i computi necessari per la determinazione della somma da versare.

7. Per la TASI, nel caso di pluralità di possessori l'invito di pagamento indicherà di regola la quota imputabile al singolo possessore, ferma restando la solidarietà tra compossessori per l'obbligazione tributaria relativa all'immobile. Nel caso di pluralità di detentori l'invito è di regola inviato al solo soggetto a cui è addebitata la TARI, ferma restando la solidarietà tra condetentori per l'obbligazione loro riferibile.

8. Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti sino a 6 rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali. Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite decade dalla rateizzazione e deve versare le sanzioni per omesso versamento di cui al primo comma dell'articolo 48.

Art. 44. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, con facoltà anche di nominare funzionari distinti per le tre componenti in cui si articola.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI e alla TASI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. I poteri istruttori relativi all'IMU sono disciplinati dalla specifica normativa vigente.

Art. 45. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, o per TASI, nonché le sanzioni, gli interessi di mora, e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 50.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 46. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 7, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 46, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art. 47. Inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 48, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 47.

Art. 48. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 49. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 50, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 50. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di cessazione del presupposto.

Art. 51. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 52. Maggiorazione TARES

1. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, applicata nell'anno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
3. Ai rimborsi si applicano le procedure previste dall'art. 1, comma 724, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 53. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Sostanze assimilate per qualità ai rifiuti urbani

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati

anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

Comune di Barghe
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2014)



ALLEGATO DELIBERA 
C.C.
N. 6 DEL 29/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi dr. Alberto

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

Art. 3 – Soggetti passivi.

Art. 4 – Base imponibile.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 6 – Aliquote e detrazioni.

Art. 7 – Quota statale.

Art. 8 – Abitazione principale.

Art. 9 – Esenzioni.

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 11 – Immobili di interesse storico-artistico.

Art. 12 – Versamento e dichiarazione.

Art. 13 – Importi minimi di versamento.

Art. 14 – Versamenti dei contitolari.

Art. 15 – Compensazione.

Art. 16 – Accertamenti.

Art. 17 – Sanzioni.

Art. 18 – Interessi.

Art. 19 – Riscossione coattiva.

Art. 20 – Rimborsi.

Art. 21 – Funzionario responsabile.

Art. 22 – Contenzioso.

Art. 23 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Barghe dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. In caso di immobile ubicato in Comuni diversi, l'imposta è applicata e riscossa da ogni singolo Comune in proporzione alla percentuale di superficie che insiste sul territorio di ogni singolo Comune.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata

sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992;

Art. 6 – Aliquote e detrazioni.

1. Alla base imponibile di cui agli articoli 4 e 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.
2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 – Quota statale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 8 – Abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i

coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
5. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

7. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è obbligatorio presentare al Comune, entro il termine del 30 giugno, un'autocertificazione attestante le condizioni necessarie per l'applicazione delle agevolazioni stesse.

Art. 9 – Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; relativamente ai comuni, sono esenti anche gli immobili sul proprio territorio non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 11 – Immobili di interesse storico-artistico.

1. L'imponibile è ridotto del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 12 – Versamento e dichiarazione.

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenuti variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 13 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

Art. 14 – Versamenti dei contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 15 – Compensazione.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con quelle relative ad altri tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.
1. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 16 – Accertamenti.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti..

Art. 17 – Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si

applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 18 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 19 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 22 – Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 23 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore i 1 gennaio 2014.

COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione :

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

PARERE art.49 e art. 147 bis comma 1 D.L. gs. 18 AGOSTO n. 2000 n. 267.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto citata, si esprime:

In ordine alla regolarità tecnica e finanziaria: **PARERE FAVOREVOLE.**

Barghe 29.04 .2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALBERTO dott. LORENZI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
GUERRA GIOV BATTISTA

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
dott. ALBERTO LORENZI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dott. ALBERTO LORENZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ed è divenuta esecutiva oggi,

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dott. ALBERTO LORENZI